CAMERA DEI DEPUTATI N. 3706

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PITTELLA

Norme per l'immissione in ruolo di magistrati

Presentata il 15 maggio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È noto già da molto tempo che la crisi della giustizia ordinaria e amministrativa nel nostro Paese, comportando oltretutto tempi lunghissimi per la conclusione dell'*iter* giudiziario del contenzioso, veda come concausa principale la esiguità degli organici dei magistrati (specie nel centro-sud), nonostante la immissione in ruolo di un considerevole numero degli stessi in questi ultimi anni.

Si deve anche osservare una sommaria preparazione specifica, con la quale i vincitori dei concorsi iniziano ad espletare le loro funzioni giurisdizionali, che non viene e non può essere colmata dal periodo di « apprendistato » nella qualifica di uditori giudiziari.

La presente proposta di legge si propone di accelerare, per una parte, l'immissione in organico di nuovi magistrati e nello stesso tempo di dare la possibilità ad elementi qualificati, già dipendenti dello Stato, perché vincitori di pubblico concorso, di immettersi in altre strutture statuali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. In ogni bando di concorso per l'assunzione di magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili, il 30 per cento dei posti è attribuito, mediante concorso riservato a funzionari dipendenti delle amministrazioni statali in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.

ART. 2.

1. Al concorso riservato di cui all'articolo 1 possono partecipare i laureati in giurisprudenza che abbiano prestato almeno due anni di servizio in una amministrazione statale, che non abbiano superato il quarantesimo anno di età, salvi benefìci di legge, e che abbiano riportato un voto di laurea non inferiore a 105/110.

ART. 3.

1. Il concorso di cui all'articolo 1 è per titoli e per esami: l'esame consiste in una sola prova orale vertente sul diritto amministrativo e sul diritto e procedura penale e civile.

ART. 4.

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 1 devono partecipare ad un corso di durata semestrale, articolato su esercitazioni pratiche organizzato dal Ministero di grazia e giustizia, al termine del quale sono immessi in servizio.

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DDL13-3706
Lire 500